


**DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008**

# Colpevole di malattia

*Le nuove norme penalizzano sic et simpliciter tutti i lavoratori ammalati, in quanto paventano l'insorgere di una nuova fattispecie di reato, la malattia. Un metodo che, ledendo e mortificando la dignità delle persone ed il loro diritto alla salute, si pone in contrasto con il principio della parità di trattamento (art.3) ed il sistema di tutela sociale (artt. 36, 37, 38) previsti dalla Costituzione*



di Gina Spadaccino

Con il decreto legge n. 112 del 2008, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, sono stati innovati, tra l'altro, alcuni istituti in materia di malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione, con norme (art. 71) per lo più "blindate" ovvero sottratte a possibilità di disapplicazione da parte dei contratti collettivi di lavoro. Nella cosiddetta opera di razionalizzazione dell'intera Pubblica Amministrazione non poteva certo sottrarsi la scuola, alla quale parimenti si applica la nuova normativa.

Di seguito si riportano le novità introdotte.

- Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.** Resta fermo il trattamento previsto dal CCNL o da normativa di settore per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per assenze gravi che richiedono terapie salva vita. Per il personale docente, come è noto, il trattamento accessorio comprende la retribuzione professionale docenti, il compenso per le ore eccedenti e attività aggiuntive, le indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto; altre indennità previste dal CCNL e/o da specifiche disposizioni di legge della scuola.
- In caso di assenza superiore a 10 giorni** e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ossia al terzo) l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, concetto che peraltro è già stato chiarito potersi riferire anche ai medici di base.
- La verifica di controllo dello stato di malattia** deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno.
- Le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 8:00 - 13:00 e 14:00 - 20:00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.**
- Per i permessi retribuiti nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore del dipendente, per ciascuna tipologia, viene calcolata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
- Le assenze dal servizio dei dipendenti per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.** Fanno eccezione le assenze per maternità, ivi compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali (art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000) e, per i soli portatori di handicap (e non per i familiari), i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

**Le disposizioni introdotte scaturiscono dalla più volte esplicitata convinzione del Ministro per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione che una delle manifestazioni della "fannullaggine" di alcuni dipendenti pubblici, docenti compresi, sia quella di ricorrere a compiacenti "malattie" per prestare servizio il meno possibile. L'obiettivo dichiarato e di forte impatto mediatico è dunque quello di recuperare efficacia, efficienza e**

qualità all'azione pubblica anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.

**A noi sembra tuttavia che** una riorganizzazione degli apparati delle pubbliche amministrazioni, doverosa ed oramai ineludibile, **debba andare ben oltre la cosiddetta "caccia al fannullone o assenteista". Si tratta di intervenire con decisione e chiarezza** di idee sulla struttura del sistema ridisegnando tutte le sue componenti, trovando ponderate e condivise soluzioni, e non spingendo, invece, per fare in fretta, verso l'utilizzo di strumenti normativi e l'emanazione di disposizioni molto vicine ai confini della costituzionalità.

**Le nuove norme infatti penalizzano sic et simpliciter tutti i lavoratori ammalati, in quanto paventano l'insorgere di una nuova fattispecie di reato, la malattia, da punire con la privazione della libertà individuale relegando il dipendente agli arresti domiciliari (solo "un'ora d'aria"), e con la sanzione pecuniaria della decurtazione dello stipendio.**

**Un metodo che, ledendo e mortificando la dignità delle persone ed il loro diritto alla salute, si pone in contrasto** con il principio della parità di trattamento (art.3) ed il sistema di tutela sociale (artt. 36, 37, 38) previsti dalla Costituzione.

**Ma in odore di incostituzionalità versa anche la stessa possibilità per il Governo di adottare delle disposizioni urgenti come quelle del citato testo normativo per introdurre una disciplina che di fatto non implichi alcuna urgenza.**

L'art. 77, commi 2 e 3, della Costituzione legittima infatti il Governo ad emanare, sotto la propria responsabilità, atti con forza di legge (nella forma del decreto-legge) come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise. Tali atti, qualificati dalla stessa Costituzione come "provvisori", devono risultare fondati sulla presenza di presupposti "straordinari" di necessità ed urgenza.

Il Decreto-legge 112/2008, che sembra assumere la veste di una vera e propria legge finanziaria, non appare per ciò stesso sorretto da fondate ragioni di necessità e d'urgenza. Il fatto che il decreto sia trasformato in legge nulla toglie alla modalità illegale di introduzione della disciplina in esame. La stessa Corte Costituzionale ha più volte affermato che leggi di conversione di decreti legge senza necessità non valgono nulla: "la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel pre-

supposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione" (cfr. sen. 29/1995).

Ed in effetti su di un piano più generale, la prassi della proliferazione dei decreti legge viene inequivocabilmente ad incidere negli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento. Si chiama rottura dell'equilibrio tra i poteri. Qualcosa che non è più democrazia...

**È noto che i nodi arrivino prima o poi al pettine. Quando c'è il pettine, ovviamente. E questo c'è.**

**Senza essere facili profeti, prevediamo che tale norma sarà infatti presto all'attenzione della Corte Costituzionale.**

## "Un'ora di aria al giorno" per gli ammalati del pubblico impiego

di Angelo Scebba\*

C'è di tutto nel DL 112/2008 [...]. C'è anche l'art. 71 che prevede "Un'ora di aria al giorno" per gli ammalati del pubblico impiego. Infatti l'ammalato deve restare in casa dalle 8 alle 20 e può allontanarsi dall'abitazione solo dalle 13 alle 14. La norma che vorrebbe colpire l'assenteismo dei pubblici dipendenti, oltre che tagliare la busta paga, nei fatti limita la libertà delle persone e condanna l'ammalato ad una sorta di "arresti domiciliari". Nei giorni di malattia al dipendente viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale. Niente indennità o salario accessorio. Una sorta di "accanimento esistenziale-politico" contro l'ammalato che viene colpito due volte: dalla malattia e nel portafoglio.

Quando si è ammalati meglio farsi ricoverare in ospedale, dove l'ammalato, se è in grado di spostarsi autonomamente, può andare a messa, al bar, a giocare a carte nelle salette, fare una passeggiata in giardino ecc. Non solo, nell'ospedale il vitto è assicurato. Immaginiamo una persona che vive da sola, quando va a comprarsi il pane? Quando va in farmacia? dopo le otto di sera? e pagare la tariffa notturna? Immaginiamo anche una persona affetta da esaurimento nervoso costretta a stare chiusa in casa tutto il giorno: quali probabilità di guarigione potrebbe avere? [...]

\* Coordinatore della Gilda di Milano, in [www.gildami.it](http://www.gildami.it)